

ATTO FINALE che incorpora i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

Marrakech, 15 aprile 1994

1. Riunitisi per concludere i negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, i rappresentanti dei governi e delle Comunità europee, membri del comitato dei negoziati commerciali, concordano che l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato nel presente atto finale «accordo OMC»), le decisioni e dichiarazioni dei ministri e l'intesa sugli impegni nel settore dei servizi finanziari, allegati al presente atto finale, incorporano i risultati dei loro negoziati e costituiscono parte integrante del presente atto finale.

2. Firmando il presente atto finale, i rappresentanti concordano:

- a) di sottoporre, se del caso, all'esame delle rispettive autorità competenti l'accordo OMC affinché esso possa essere approvato secondo le rispettive procedure, e
- b) di adottare le decisioni e dichiarazioni dei ministri.

3. I rappresentanti concordano nell'auspicare che l'accordo OMC sia accettato da tutti i partecipanti ai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (in appresso denominati «partecipanti») e possa entrare in vigore il 1º gennaio 1995, o il più presto possibile successivamente a tale data. Entro gli ultimi mesi del 1994 i ministri si incontreranno, conformemente all'ultimo paragrafo della dichiarazione dei ministri di Punta del Este, per decidere in merito all'applicazione a livello internazionale dei risultati, ivi comprese le scadenze della loro entrata in vigore.

4. I rappresentanti concordano che l'accordo OMC è aperto all'accettazione globale, tramite firma o con altra procedura, di tutti i partecipanti conformemente all'articolo XIV dell'accordo stesso. L'accettazione e l'entrata in vigore di un accordo commerciale plurilaterale figurante nell'allegato 4 dell'accordo OMC sono disciplinate dalle disposizioni di tale accordo commerciale plurilaterale.

5. Prima di accettare l'accordo OMC, i partecipanti che non sono parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio devono aver concluso i negoziati per la loro adesione all'accordo generale e divenire parti contraenti di tale accordo. Nel caso dei partecipanti che non sono parti contraenti dell'accordo generale alla data dell'Atto finale, gli elenchi non sono definitivi e devono essere successivamente completati ai fini della loro adesione all'accordo generale e della loro accettazione dell'accordo OMC.

6. Il presente atto finale e i testi a esso allegati sono depositati presso il Direttore generale delle parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, che ne rimette senza indulglio una copia certificata conforme a ciascun partecipante.

Fatto a Marrakech il quindici aprile mille novecentonovantaquattro, in esemplare unico, in lingua inglese, francese e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede.

[Elenco delle firme inserito nella copia del trattato dell'atto finale destinata alla firma]

DECISIONE SULLE MISURE A FAVORE DEI PAESI MENO AVANZATI

I MINISTRI,

riconoscendo la drammatica situazione dei paesi meno avanzati e la necessità di garantire la loro effettiva partecipazione al sistema commerciale mondiale e di adottare ulteriori misure per migliorare le loro opportunità commerciali;

riconoscendo le specifiche esigenze dei paesi meno avanzati nel settore dell'accesso al mercato, in cui il mantenimento di un accesso preferenziale rimane uno strumento essenziale per migliorare le loro opportunità commerciali;

riaffermando il loro impegno a dare piena applicazione alle disposizioni relative ai paesi meno avanzati di cui ai paragrafi 2, lettera d), 6 e 8 della decisione del 28 novembre 1979 sul trattamento differenziale e più favorevole, sulla reciprocità e sulla più piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo;

visto l'impegno dei partecipanti sancito nella parte I, lettera B, punto vii) della dichiarazione dei ministri di Punta del Este,

1. DECIDONO che, qualora ciò non sia già previsto negli strumenti negoziati nel corso dell'Uruguay Round e in deroga alla loro accettazione di tali strumenti, i paesi meno avanzati, fintanto che continuano a far parte di tale categoria, pur rispettando le norme generali enunciate nei suddetti strumenti, sono tenuti ad assumere impegni e a fare concessioni solo nella misura in cui ciò è compatibile con le loro specifiche esigenze di sviluppo, finanziarie e commerciali, o con le loro capacità amministrative e istituzionali. Ai paesi meno avanzati si concede un anno in più, a decorrere dal 15 aprile 1994, per presentare i loro elenchi conformemente a quanto previsto nell'articolo XI dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio;

2. CONCORDANO CHE:

i) la rapida attuazione di tutte le misure speciali e differenziali adottate in favore dei paesi meno avanzati, ivi comprese quelle adottate nel contesto dell'Uruguay Round, è assicurata, tra l'altro, tramite una revisione periodica di tali misure;

ii) per quanto possibile, le concessioni NPF relative alle misure tariffarie e non tariffarie concordate nell'ambito dell'Uruguay Round per quanto riguarda i prodotti le cui esportazioni rivestono un interesse per i paesi meno avanzati possono essere varate autonomamente, anticipatamente e senza scaglionamenti. Si studia la possibilità di migliorare ulteriormente l'SPG e gli altri sistemi d'intervento per i prodotti le cui esportazioni rivestono particolare interesse per i paesi meno avanzati;

iii) le norme figuranti nei vari accordi e strumenti e le disposizioni transitorie dell'Uruguay Round dovrebbero essere applicate in modo elastico e favorevole ai paesi meno avanzati. A tal fine si dimostra la massima comprensione per le specifiche e motivate preoccupazioni manifestate dai paesi meno avanzati in seno ai consigli e comitati competenti;

iv) nell'applicare le misure di esenzione dai dazi sulle importazioni e le altre misure di cui all'articolo XXXVII, paragrafo 3, lettera c) del GATT 1947 e alle disposizioni corrispondenti del GATT 1994, si presta particolare attenzione alle esportazioni che rivestono un interesse per i paesi meno avanzati;

v) ai paesi meno avanzati si accorda un'assistenza tecnica notevolmente maggiorata per quanto riguarda lo sviluppo, il consolidamento e la diversificazione della base della loro produzione e delle loro esportazioni, ivi comprese quelle di servizi, nonché per la promozione commerciale, onde consentire loro di trarre il massimo vantaggio dalla liberalizzazione dell'accesso ai mercati;

3. CONCORDANO di esercitare una costante sorveglianza sulle specifiche esigenze dei paesi meno avanzati e di continuare a promuovere l'adozione di misure positive che favoriscano l'espansione delle opportunità commerciali a favore dei suddetti paesi.

DICHIARAZIONE SUL CONTRIBUTO DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO PER IL RAGGIUNGIMENTO DI UNA MAGGIORE COERENZA A LIVELLO GLOBALE NELLA DEFINIZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICHE

1. I ministri riconoscono che la globalizzazione dell'economia mondiale ha provocato una progressiva crescita delle interazioni tra le politiche economiche perseguite dai singoli paesi, ivi comprese le interazioni tra gli aspetti strutturali, macroeconomici, commerciali, finanziari e dello sviluppo della definizione delle politiche economiche. Il compito di armonizzare tali politiche ricade anzitutto sui governi nazionali, ma la loro coerenza sul piano internazionale può svolgere un ruolo importante e prezioso nel renderle più efficaci a livello nazionale. Gli accordi raggiunti nell'Uruguay Round dimostrano che tutti i governi partecipanti riconoscono il contributo che possono dare le politiche commerciali liberali ad una sana crescita e al positivo sviluppo delle loro economie e dell'economia mondiale nel suo complesso.

2. Un'efficace cooperazione in ciascun settore della politica economica contribuisce al progresso in altri campi. Una maggiore stabilità dei tassi di cambio, basata su condizioni economiche e

finanziarie di fondo più armoniose, dovrebbe contribuire all'espansione degli scambi, a una crescita e a uno sviluppo sostenibili e alla correzione degli squilibri esterni. Occorre inoltre assicurare un flusso adeguato e tempestivo di risorse finanziarie e di investimenti reali, a condizioni agevolate o di mercato, ai paesi in via di sviluppo e intensificare gli sforzi per risolvere i problemi dell'indebitamento, per contribuire a garantire la crescita e lo sviluppo dell'economia. La liberalizzazione degli scambi assume un'importanza crescente per il successo dei programmi di adeguamento avviati da molti paesi, spesso al prezzo di notevoli problemi sociali di transizione. A tale proposito i ministri prendono atto del ruolo della Banca mondiale e dell'FMI nel favorire l'adeguamento alla liberalizzazione degli scambi, anche tramite il sostegno ai paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari che devono sostenere i costi a breve termine delle riforme del commercio agricolo.

3. L'esito positivo dell'Uruguay Round costituisce un notevole contributo verso una maggiore coerenza e complementarità delle politiche economiche internazionali. I risultati dell'Uruguay Round garantiscono un ampliamento dell'accesso al mercato a vantaggio di tutti i paesi, nonché un contesto di discipline commerciali multilaterali più solide. Essi garantiscono inoltre una gestione più trasparente della politica commerciale e una maggiore consapevolezza dei vantaggi di un ambiente commerciale aperto dal punto di vista della concorrenzialità interna. Il sistema commerciale multilaterale rafforzato che emerge dall'Uruguay Round ha i requisiti per fornire un contesto migliore per la liberalizzazione, per contribuire a una sorveglianza più efficace e per garantire un rigoroso rispetto delle norme e delle discipline concordate a livello internazionale. Grazie a questi miglioramenti, negli anni a venire la politica commerciale potrà svolgere un ruolo più sostanziale nel garantire la coerenza, a livello globale, della definizione delle politiche economiche.

4. I ministri riconoscono, tuttavia, che non si possono risolvere le difficoltà che hanno origine al di fuori del campo commerciale con misure adottate unicamente in questo campo. Ciò sottolinea l'importanza degli sforzi volti a consolidare altri elementi della definizione delle politiche economiche a livello globale, a integrazione di un'efficace applicazione dei risultati conseguiti nell'Uruguay Round.

5. I collegamenti esistenti tra i vari aspetti della politica economica richiedono che le istituzioni internazionali responsabili di ciascuno di questi settori seguano politiche coerenti che si sostengono reciprocamente. L'Organizzazione mondiale del commercio dovrebbe pertanto perseguire e sviluppare la cooperazione con le organizzazioni internazionali responsabili in campo monetario e finanziario, nel rispetto del mandato, dei requisiti di riservatezza e della necessaria autonomia delle procedure decisionali di ciascuna istituzione, ed evitando di imporre ai governi condizioni aggiuntive o incrociate. I ministri invitano inoltre il Direttore generale dell'OMC ad analizzare con il Direttore generale del Fondo monetario internazionale e con il Presidente della Banca mondiale le implicazioni delle competenze dell'OMC ai fini della sua cooperazione con le istituzioni di Bretton Woods, nonché le forme che tale cooperazione potrebbe assumere, onde conseguire una maggiore coerenza nella definizione a livello globale delle politiche economiche.

DECISIONE SULLE PROCEDURE DI NOTIFICA

I ministri decidono di raccomandare l'adozione da parte della Conferenza dei ministri della decisione sul miglioramento e sulla revisione delle procedure di notifica riportata in appresso.
I MEMBRI,

desiderando migliorare il funzionamento delle procedure di notifica nell'ambito dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominato «accordo OMC»), e contribuire in tal modo alla trasparenza delle politiche commerciali dei membri e all'efficacia dei sistemi di sorveglianza a tal fine istituiti;

ricordando gli obblighi in materia di pubblicazione e di notifica previsti dall'accordo OMC, ivi compresi gli obblighi assunti ai sensi di specifici protocolli di adesione, deroghe e altri accordi

stipulati dai membri,
CONCORDANO QUANTO SEGUE:

I. Obbligo generale di notifica

I membri affermano il loro impegno a rispettare gli obblighi in materia di pubblicazione e di notifica derivanti dagli accordi commerciali multilaterali e, se del caso, dagli accordi commerciali plurilaterali.

I membri ricordano i loro impegni specificati nell'intesa relativa alle notifiche, alle consultazioni, alla risoluzione delle controversie e alla sorveglianza adottata il 28 novembre 1979 (BISD 26S/210). Per quanto riguarda il loro impegno, sancito da tale intesa, a notificare, per quanto possibile, l'adozione da parte loro di misure commerciali che incidono sul funzionamento del GATT 1994, notifica che lascia di per sé impregiudicate le opinioni sulla compatibilità di tali misure con gli accordi commerciali multilaterali o, se del caso, con gli accordi commerciali plurilaterali o sui loro rapporti con i diritti e gli obblighi previsti dai suddetti accordi, i membri concordano di seguire, come opportuno, l'elenco di misure allegato alla presente decisione. I membri concordano pertanto che l'introduzione o la modifica di tali misure è soggetta ai requisiti di notifica di cui all'Intesa del 1979.

II. Registro centrale delle notifiche

Si istituisce un registro centrale delle notifiche sotto la responsabilità del segretariato. I membri continuano a seguire le procedure di notifica esistenti, ma il segretariato garantisce che nel registro centrale siano annotati elementi di informazione forniti dal membro interessato in relazione alla misura in questione, quali il suo scopo, gli scambi interessati e la disposizione ai sensi della quale è stata notificata. Il registro centrale elabora delle referenze incrociate tra le registrazioni delle notifiche per membro e per obbligo.

Il registro centrale informa annualmente ciascun membro degli obblighi di notifica periodici che tale membro è tenuto a soddisfare nel corso dell'anno seguente.

Il registro centrale attira l'attenzione dei singoli membri sugli obblighi di notifica periodici inevitati.

Le informazioni contenute nel registro centrale relative alle singole notifiche sono messe a disposizione, su richiesta, di qualsiasi membro abilitato a ricevere la notifica in questione.

III. Revisione degli obblighi e delle procedure di notifica

Il consiglio per gli scambi di merci effettua una revisione degli obblighi e delle procedure di notifica previsti dagli accordi figuranti all'allegato 1 A dell'accordo OMC. Tale revisione è svolta da un gruppo di lavoro cui possono partecipare tutti i membri. Il suddetto gruppo di lavoro è costituito immediatamente dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC.

Il mandato del gruppo di lavoro è il seguente:

- effettuare una revisione completa di tutti gli obblighi di notifica esistenti dei membri istituiti ai sensi degli accordi figuranti all'allegato 1 A dell'accordo OMC, al fine di semplificare, standardizzare e consolidare quanto più possibile tali obblighi e di aumentare l'osservanza dei suddetti obblighi, tenendo presente l'obiettivo primario di rendere più trasparenti le politiche commerciali dei membri e più efficaci i sistemi di sorveglianza a tal fine istituiti, e tenendo presente inoltre l'eventuale necessità di assistenza di alcuni paesi in via di sviluppo membri per soddisfare i loro obblighi in materia di notifica;
- presentare raccomandazioni al consiglio per gli scambi di merci entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo OMC.

ALLEGATO

ELENCO INDICATIVO (1) DELLE MISURE SOGGETTE A NOTIFICA

Tariffe (comprese l'ampiezza e la portata dei consolidamenti, le disposizioni SPG, le aliquote applicate ai membri di zone di libero scambio o di unioni doganali e le altre preferenze)

Contingenti tariffari e imposte addizionali

Restrizioni quantitative, comprese le autolimitazioni delle esportazioni e gli accordi per l'ordinata immissione in commercio che interessano le importazioni

Altre misure non tariffarie quali i requisiti di licenza e le prescrizioni in materia di miscelazione; prelievi variabili

Valore in dogana

Norme d'origine

Appalti pubblici

Ostacoli tecnici

Misure di salvaguardia

Misure antidumping

Misure compensative

Imposte sulle esportazioni

Sussidi all'esportazione, esenzioni fiscali e finanziamenti agevolati per le esportazioni

Zone franche, compresa la fabbricazione con materiali soggetti a vincoli doganali

Restrizioni alle esportazioni, comprese le autolimitazioni delle esportazioni e gli accordi per l'ordinata immissione in commercio

Altri aiuti di Stato, ivi comprese le sovvenzioni, esenzioni fiscali

Ruolo delle imprese commerciali statali

Controlli sui cambi relativi alle importazioni o alle esportazioni

Commercio di scambio effettuato su disposizioni delle autorità nazionali

Ogni altra misura contemplata dagli accordi commerciali multilaterali figuranti all'allegato 1 A dell'accordo OMC

DICHIARAZIONE SUI RAPPORTI TRA L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO E IL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE

I MINISTRI,

prendendo atto degli stretti rapporti tra le parti contraenti del GATT 1947 e il Fondo monetario internazionale, e delle disposizioni del GATT 1947 che disciplinano tali rapporti, in particolare l'articolo XV del GATT 1947;

riconoscendo il desiderio dei partecipanti di basare i rapporti tra l'Organizzazione mondiale del commercio e il Fondo monetario internazionale, per quanto riguarda i settori contemplati dagli accordi commerciali multilaterali figuranti all'allegato 1 A dell'accordo OMC, sulle disposizioni che hanno disciplinato i rapporti delle parti contraenti del GATT 1947 con il Fondo monetario internazionale,

ribadiscono che, salvo diverse disposizioni dell'Atto finale, i rapporti tra l'OMC e il Fondo monetario internazionale, per quanto riguarda i settori contemplati dagli accordi commerciali multilaterali figuranti all'allegato 1 A dell'accordo OMC, si basano sulle disposizioni che hanno disciplinato i rapporti delle parti contraenti del GATT 1947 con il Fondo monetario internazionale.

DECISIONE SULLE MISURE RELATIVE AI POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI DEL PROGRAMMA DI RIFORMA SUI PAESI IN VIA DI SVILUPPO MENO AVANZATI IMPORTATORI NETTI DI PRODOTTI ALIMENTARI

1. I ministri riconoscono che la progressiva attuazione dell'insieme dei risultati dell'Uruguay Round genererà sempre maggiori occasioni di espansione degli scambi e di crescita economica, a vantaggio di tutti i partecipanti.

2. I ministri riconoscono che, nel corso dello svolgimento del programma di riforma che porterà

ad una maggiore liberalizzazione degli scambi nel settore agricolo, i paesi in via di sviluppo meno avanzati importatori netti di prodotti alimentari possono risentire effetti negativi dal punto di vista della disponibilità di adeguate forniture di generi alimentari di base da fonti esterne a condizioni e modalità ragionevoli, ivi comprese difficoltà a breve termine per finanziare livelli normali di importazioni commerciali di generi alimentari di base.

3. I ministri concordano pertanto di istituire adeguati meccanismi per garantire che l'attuazione dei risultati dell'Uruguay Round in materia de scambi di prodotti agricoli non incida negativamente sulla disponibilità di aiuti alimentari ad un livello sufficiente a continuare a fornire assistenza in risposta al fabbisogno alimentare dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei paesi in via di sviluppo meno avanzati importatori netti di prodotti alimentari. A tal fine i ministri concordano:

- i) di riesaminare il livello degli aiuti alimentari periodicamente stabilito dal comitato per l'aiuto alimentare ai sensi della Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1986 e di avviare negoziati nelle sedi competenti per stabilire un livello di impegni in materia di aiuti alimentari sufficiente a soddisfare le legittime esigenze dei paesi in via di sviluppo nel corso del programma di riforma;
- ii) di adottare orientamenti per garantire che una proporzione crescente di prodotti alimentari di base sia fornita ai paesi in via di sviluppo meno avanzati e importatori netti di prodotti alimentari sotto forma di aiuti non rimborsabili e/o alle adeguate condizioni agevolate conformemente all'articolo IV della Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1986;
- iii) di esaminare con la massima attenzione, nel contesto dei loro programmi di aiuti, le richieste di assistenza tecnica e finanziaria dei paesi in via di sviluppo meno avanzati importatori netti di prodotti alimentari per consentire loro di aumentare la loro produttività e le loro infrastrutture agricole.

4. I ministri concordano inoltre di fare in modo che qualsiasi accordo relativo ai crediti all'esportazione per i prodotti agricoli preveda adeguate disposizioni sul trattamento differenziato a favore dei paesi in via di sviluppo meno avanzati importatori netti di prodotti alimentari.

5. I ministri riconoscono che in conseguenza dell'Uruguay Round alcuni paesi in via di sviluppo possono incontrare difficoltà a breve termine per finanziare i normali livelli di importazioni commerciali e che tali paesi possono essere ammessi a beneficiare delle risorse delle istituzioni finanziarie internazionali ai sensi degli strumenti esistenti o degli strumenti che possono essere istituiti, nel contesto dei programmi di adeguamento, per far fronte alle suddette difficoltà di finanziamento. A tale proposito i ministri prendono atto del paragrafo 37 della relazione del Direttore generale alle parti contraenti del GATT 1947 in merito alle sue consultazioni con il Direttore generale del Fondo monetario internazionale e il Presidente della Banca mondiale (MTN.GNG/NG14/W/35).

6. Le disposizioni della presente decisione sono soggette a periodica revisione da parte della Conferenza dei ministri, e l'attuazione della presente decisione è sottoposta alla sorveglianza, se del caso, del comitato per l'agricoltura.

DECISIONE SULLA NOTIFICA DI PRIMO INSERIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 6 DELL'ACCORDO SUI TESSILI E SULL'ABBIGLIAMENTO

I ministri concordano che i partecipanti che mantengono le restrizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento notificano al segretariato del GATT tutti i dettagli delle misure da prendere ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 di tale accordo entro il 10 ottobre 1994. Il segretariato del GATT comunica immediatamente le suddette notifiche agli altri partecipanti per loro informazione. Le suddette notifiche sono messe a disposizione dell'organo di controllo dei tessili, non appena esso viene istituito, ai fini dell'articolo 2, paragrafo 21 dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento.

DECISIONE SULLA PROPOSTA DI INTESA RELATIVA AL SISTEMA INFORMATIVO DEGLI STANDARD OMC-ISO

I ministri decidono di raccomandare che il segretariato dell'Organizzazione mondiale del commercio concluda un'intesa con l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione («ISO») per istituire un sistema informativo in base al quale:

1. i membri dell'ISONET trasmettono al centro d'informazioni ISO/CEI di Ginevra le notifiche di cui alle lettere C e J del codice di procedura per l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme dell'allegato 3 dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi, nel modo indicato in tale allegato;
2. nei programmi di lavoro di cui al paragrafo J si utilizzano i sistemi di classificazione (alfa)numerici seguenti:
 - a) un sistema di classificazione delle norme che consenta agli enti di normalizzazione di fornire, per ciascuna norma citata nel programma di lavoro, un'indicazione (alfa)numerica relativa all'argomento;
 - b) un sistema di codifica delle fasi che consenta agli enti di normalizzazione di fornire, per ciascuna norma citata nel programma di lavoro, un'indicazione (alfa)numerica della fase di sviluppo della norma; a tal fine, si dovrebbero distinguere almeno cinque fasi di sviluppo: (1) la fase in cui si è presa la decisione di elaborare una norma, ma non sono ancora iniziati i lavori tecnici; (2) la fase in cui sono iniziati i lavori tecnici, ma non è ancora cominciato il periodo per la presentazione di osservazioni; (3) la fase in cui il periodo per la presentazione di osservazioni è iniziato, ma non è ancora terminato; (4) la fase in cui è terminato il periodo per la presentazione di osservazioni, ma la norma non è stata ancora adottata; e (5) la fase in cui la norma è stata adottata;
 - c) un sistema di individuazione che comprende tutte le norme internazionali e consenta agli enti di normalizzazione di fornire, per ciascuna norma citata nel programma di lavoro, un'indicazione (alfa)numerica della norma internazionale o delle norme internazionali utilizzate come base;
3. il centro d'informazioni ISO/CEI trasmette immediatamente al segretariato copie di tutte le notifiche di cui alla lettera C del codice di procedura;
4. il centro d'informazioni ISO/CEI pubblica periodicamente le informazioni ricevute nelle notifiche che gli vengono presentate ai sensi delle lettere C e J del codice di procedura; la suddetta pubblicazione, per la quale si può percepire una ragionevole quota di abbonamento, è messa a disposizione dei membri di ISONET e, attraverso il segretariato, dei membri dell'OMC.

DECISIONE SUL RIESAME DELLA PUBBLICAZIONE DEL CENTRO D'INFORMAZIONI ISO/CEI

I ministri decidono che, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1 dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'allegato 1 A dell'accordo che istuisce l'Organizzazione mondiale del commercio, il comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi istituito ai sensi di tale accordo, fatte salve le disposizioni in materia di consultazioni e di risoluzione delle controversie, riesamina, almeno una volta l'anno, la pubblicazione edita dal centro d'informazioni ISO/CEI sulle informazioni ricevute in conformità del codice di procedura per l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme di cui all'allegato 3 dell'accordo, al fine di offrire ai membri la possibilità di discutere qualsiasi aspetto relativo al funzionamento del suddetto codice.

Per facilitare tale discussione, il segretariato fornisce un elenco in cui si riportano, per membro, tutti gli enti di normalizzazione che hanno accettato il codice, nonché un elenco degli enti di normalizzazione che hanno accettato il codice o hanno ritirato la loro accettazione a decorrere dal riesame precedente.

Il segretariato distribuisce inoltre tempestivamente ai membri copie delle notifiche che riceve dal Centro d'informazioni ISO/CEI.

DECISIONE SULLA PREVENZIONE DELLE ELUSIONI

I MINISTRI,

prendendo atto che, sebbene il problema dell'elusione delle misure relative ai dazi antidumping sia stato affrontato nei negoziati che hanno preceduto l'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, i negoziatori non sono riusciti a concordare un testo specifico; consapevoli del fatto che sarebbe auspicabile poter applicare quanto prima norme uniformi in questo campo,

DECIDONO di demandare la soluzione della questione al comitato per le pratiche antidumping istituito ai sensi di tale accordo.

DECISIONE SULLA REVISIONE DELL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 6 DELL'ACCORDO SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO VI DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994

I MINISTRI DECIDONO QUANTO SEGUE:

il criterio di esame di cui all'articolo 17, paragrafo 6 dell'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 viene rivisto dopo un periodo di tre anni al fine di valutare la possibilità di applicazione generale.

DICHIARAZIONE SULLA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE AI SENSI DELL'ACCORDO SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO VI DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994 O DELLA PARTE V DELL'ACCORDO SULLE SOVVENZIONI E SULLE MISURE COMPENSATIVE

I ministri riconoscono, per quanto riguarda la risoluzione delle controversie ai sensi dell'accordo sull'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 o della parte V dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la necessità di una prassi coerente di risoluzione delle controversie attinenti a misure antidumping e a dazi compensativi.

DECISIONE RELATIVA AI CASI IN CUI LE AMMINISTRAZIONI DOGANALI HANNO MOTIVO DI DUBITARE DELLA VERIDICITÀ O DELLA CORRETTEZZA DEL VALORE DICHIARATO

I ministri invitano il comitato per la valutazione in dogana istituito ai sensi dell'accordo sull'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994 ad adottare la decisione seguente:

IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE IN DOGANA,

riaffermando che il valore di transazione costituisce la principale base di valutazione ai sensi dell'accordo sull'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994 (in appresso denominato «l'accordo»);

riconoscendo che le amministrazioni doganali possono trovarsi ad affrontare casi in cui hanno motivo di dubitare della veridicità o della correttezza dei particolari o dei documenti prodotti dagli operatori a sostegno di un valore dichiarato;

sottolineando che in tali circostanze le amministrazioni doganali non dovrebbero pregiudicare i legittimi interessi commerciali degli operatori;

tenendo conto dell'articolo 17 dell'accordo, del paragrafo 6 dell'allegato III dell'accordo e delle decisioni pertinenti del comitato tecnico per la valutazione in dogana,

DECIDE QUANTO SEGUE:

1. Qualora sia stata presentata una dichiarazione e l'amministrazione doganale abbia motivo di dubitare della veridicità o della correttezza dei particolari o dei documenti prodotti a sostegno di tale dichiarazione, l'amministrazione doganale può chiedere all'importatore di fornire ulteriori

giustificazioni, ivi compresi documenti o altre prove, a riprova del fatto che il valore dichiarato rappresenta l'importo totale effettivamente pagato o pagabile per le merci importate, adeguato in conformità delle disposizioni dell'articolo 8. Se, dopo aver ricevuto ulteriori informazioni, o in assenza di risposta, l'amministrazione doganale nutre ancora ragionevoli dubbi sulla veridicità o sulla correttezza del valore dichiarato, si può ritenere, tenendo presenti le disposizioni dell'articolo 11, che il valore in dogana delle merci importate non può essere stabilito ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1. Prima di prendere una decisione definitiva, l'amministrazione doganale comunica all'importatore, su richiesta per iscritto, i motivi che la inducono a dubitare della veridicità o della correttezza dei particolari o dei documenti prodotti e si dà all'importatore una possibilità ragionevole di rispondere. Quando prende una decisione definitiva, l'amministrazione doganale comunica per iscritto all'importatore la sua decisione e le relative motivazioni.

2. È assolutamente legittimo, nell'applicazione dell'accordo, che un membro aiuti un altro membro a condizioni reciprocamente convenute.

DECISIONE SUI TESTI RELATIVI AI VALORI MINIMI E ALLE IMPORTAZIONI EFFETTUATE DA AGENTI ESCLUSIVI, DISTRIBUTORI ESCLUSIVI E CONCESSIONARI ESCLUSIVI

I ministri decidono di sottoporre i testi seguenti all'adozione da parte del comitato per la valutazione in dogana istituito ai sensi dell'accordo sull'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994.

I

Qualora un paese in via di sviluppo esprima una riserva al fine di mantenere valori minimi ufficialmente stabiliti ai termini del paragrafo 2 dell'allegato III e dimostra di agire per fondati motivi, il comitato considera favorevolmente la richiesta di riserva.

Qualora una riserva venga accolta, le modalità e le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'allegato III tengono pienamente conto delle esigenze commerciali, finanziarie e di sviluppo del paese in via di sviluppo in questione.

II

1. Numerosi paesi in via di sviluppo temono che possano insorgere problemi nella valutazione delle importazioni da parte di agenti esclusivi, distributori esclusivi e concessionari esclusivi. Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, i paesi in via di sviluppo membri hanno un termine massimo di cinque anni per applicare l'accordo. In questo contesto, i paesi in via di sviluppo membri che si avvalgono di tale disposizione potrebbero utilizzare questo periodo per svolgere adeguati studi e prendere le altre misure necessarie per agevolarne l'applicazione.

2. In considerazione di quanto sopra, il comitato raccomanda che il consiglio di cooperazione doganale assista i paesi in via di sviluppo membri, conformemente alle disposizioni dell'allegato II, a svolgere studi nei settori individuati quali fonti di potenziali problemi, ivi compresi quelli relativi alle importazioni da parte di agenti esclusivi, distributori esclusivi e concessionari esclusivi.

DECISIONE SULLE DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI PER QUANTO RIGUARDA L'ACCORDO GENERALE SUGLI SCAMBI DI SERVIZI

I ministri decidono di raccomandare che il consiglio per gli scambi di servizi adotti, nella sua prima riunione, la decisione sugli organismi sussidiari qui di seguito riportata.

IL CONSIGLIO PER GLI SCAMBI DI SERVIZI,

operando ai sensi dell'articolo XXIV al fine di agevolare il funzionamento e di promuovere il conseguimento degli obiettivi dell'accordo generale sugli scambi di servizi,

DECIDE QUANTO SEGUE:

1. Ciascun organismo sussidiario istituito dal consiglio presenta ogni anno, o se necessario più spesso, una relazione al consiglio. Ciascuno dei suddetti organismi stabilisce il proprio regolamento interno e può costituire propri organismi sussidiari a seconda delle necessità.
2. Ciascun comitato settoriale svolge i compiti che gli vengono attribuiti dal consiglio e offre ai membri la possibilità di procedere a consultazioni su qualsiasi questione relativa agli scambi di servizi nel settore interessato e al funzionamento dell'allegato settoriale di sua competenza. Tali compiti comprendono:
 - a) l'esercizio di una continua attività di esame e di sorveglianza sull'applicazione dell'accordo in relazione al settore interessato;
 - b) la formulazione di proposte e raccomandazioni da presentare al consiglio in relazione a qualsiasi questione relativa agli scambi nel settore interessato;
 - c) se esiste un allegato relativo al settore, la valutazione delle proposte di modifica di tale allegato settoriale, e la presentazione delle adeguate raccomandazioni al consiglio;
 - d) la creazione di un ambito per le discussioni tecniche, lo svolgimento di studi sulle misure dei membri e l'esame di qualsiasi altra questione tecnica che incida sugli scambi di servizi nel settore interessato;
 - e) la fornitura di assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo membri e dei paesi in via di sviluppo che negoziano l'adesione all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio in relazione all'applicazione di obblighi o ad altre questioni che incidano sugli scambi di servizi nel settore interessato; e
 - f) la cooperazione con qualsiasi altro organismo sussidiario istituito ai sensi dell'accordo generale sugli scambi di servizi o con qualsiasi altra organizzazione internazionale attiva in uno dei settori interessati.
3. Si costituisce un comitato per gli scambi di servizi finanziari che svolge i compiti figuranti al paragrafo 2.

DECISIONE RELATIVA AD ALCUNE PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE PER QUANTO RIGUARDA L'ACCORDO GENERALE SUGLI SCAMBI DI SERVIZI

I ministri decidono di raccomandare che il consiglio per gli scambi di servizi adotti, nella sua prima riunione, la decisione qui di seguito riportata.

IL CONSIGLIO PER GLI SCAMBI DI SERVIZI,

tenendo conto della specifica natura degli obblighi e degli impegni specifici dell'accordo, e degli scambi di servizi, in relazione alla risoluzione delle controversie ai sensi degli articoli XXII e XXIII,

DECIDE QUANTO SEGUE:

1. Si istituisce un registro delle persone che possono far parte dei panel al fini di agevolare la selezione dei componenti di tali panel.
2. A tal fine i membri possono suggerire i nomi di persone che possiedano le qualifiche di cui al paragrafo 3 da inserire nel registro e forniscono un curriculum vitae delle loro qualifiche che comprenda, se del caso, indicazioni sulla loro competenza in determinati settori.
3. I panel sono composti da persone qualificate, appartenenti o meno a pubbliche amministrazioni, che possiedono un'esperienza in questioni attinenti all'accordo generale sugli scambi di servizi e/o agli scambi di servizi, ivi compresi gli aspetti normativi connessi. I componenti dei panel operano a titolo personale e non come rappresentanti di pubbliche amministrazioni o organizzazioni.
4. I panel istituiti per dirimere controversie relative a questioni settoriali dispongono delle competenze necessarie pertinenti agli specifici settori dei servizi interessati alla controversia.
5. Il segretariato tiene il registro e elabora procedure per la sua amministrazione in consultazione con il presidente del consiglio.

DECISIONE SUGLI SCAMBI DI SERVIZI E L'AMBIENTE

I ministri decidono di raccomandare che il consiglio per gli scambi di servizi adotti, nella sua prima riunione, la decisione qui di seguito riportata.

IL CONSIGLIO PER GLI SCAMBI DI SERVIZI,

riconoscendo che le misure necessarie per proteggere l'ambiente possono contrastare con le disposizioni dell'accordo;

prendendo atto che, dato che l'obiettivo tipico delle misure necessarie per proteggere l'ambiente è la tutela della vita e della salute umana, animale o vegetale, non è chiara la necessità di ulteriori disposizioni rispetto a quelle contenute all'articolo XIV, lettera b),

DECIDE QUANTO SEGUE:

1. Al fine di stabilire se sono necessarie eventuali modifiche all'articolo XIV dell'accordo per tener conto di tali misure, il consiglio chiede al comitato per gli scambi e l'ambiente di condurre uno studio e di compilare una relazione, con eventuali raccomandazioni, in merito ai rapporti tra gli scambi di servizi e l'ambiente, ivi comprese le questioni dello sviluppo sostenibile. Il comitato esamina inoltre la pertinenza degli accordi intergovernativi dal punto di vista dell'ambiente e dei loro rapporti con l'accordo.

2. Il comitato presenta in una relazione i risultati dei propri lavori alla prima riunione biennale della Conferenza dei ministri successiva all'entrata in vigore dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

DECISIONE SUI NEGOZIATI RELATIVI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

I MINISTRI,

prendendo atto degli impegni derivanti dai negoziati dell'Uruguay Round in relazione alla circolazione delle persone fisiche ai fini della prestazione di servizi; consapevoli che gli obiettivi dell'accordo generale sugli scambi di servizi, ivi comprese la crescente partecipazione dei paesi in via di sviluppo agli scambi di servizi e l'espansione delle loro esportazioni di servizi;

riconoscendo l'importanza di raggiungere livelli di impegni più elevati in relazione alla circolazione delle persone fisiche, al fine di rendere più equilibrati i vantaggi derivanti dall'accordo generale sugli scambi di servizi,

DECIDONO QUANTO SEGUE:

1. I negoziati sull'ulteriore liberalizzazione della circolazione delle persone fisiche al fine di prestare servizi continuano oltre la conclusione dell'Uruguay Round, per permettere il raggiungimento di livelli di impegni più elevati da parte dei partecipanti ai sensi dell'accordo generale sugli scambi di servizi.

2. Si istituisce un gruppo di negoziazione sulla circolazione delle persone fisiche per portare avanti i negoziati. Il gruppo stabilisce il proprio regolamento interno e presenta relazioni periodiche al consiglio per gli scambi di servizi.

3. Il gruppo di negoziazione tiene la sua prima sessione negoziale entro il 16 maggio 1994 e conclude tali negoziati e presenta una relazione finale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

4. Gli impegni derivanti dai suddetti negoziati sono iscritti negli elenchi degli impegni specifici dei membri.

DECISIONE SUI SERVIZI FINANZIARI

I MINISTRI,

prendendo atto che gli impegni assunti dai partecipanti per quanto riguarda i servizi finanziari alla conclusione dell'Uruguay Round entrano in vigore a livello di NPF contemporaneamente all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominato «accordo OMC»),

DECIDONO QUANTO SEGUE:

1. Alla conclusione di un periodo che termina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, i membri sono liberi di ampliare, modificare o ritirare in tutto o in parte i loro impegni in questo settore senza offrire compensazioni, in deroga alle disposizioni dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi. Al tempo stesso i membri definiscono le loro posizioni in rapporto alle esenzioni NPF in questo settore, in deroga alle disposizioni dell'allegato relativo alle esenzioni degli obblighi a norma dell'articolo II. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC e fino al termine del periodo di cui sopra, le esenzioni figuranti nell'allegato sulle esenzioni degli obblighi a norma dell'articolo II che sono condizionate al livello degli impegni assunti da altri partecipanti o alle esenzioni concesse da altri partecipanti non si applicano.

2. Il comitato per gli scambi di servizi finanziari segue i progressi di ogni negoziato avviato ai sensi della presente decisione e presenta una relazione al proposito al consiglio per gli scambi di servizi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC.

**DECISIONE SUI NEGOZIATI RELATIVI AI SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO
I MINISTRI,**

prendendo atto che gli impegni assunti dai partecipanti per quanto riguarda i servizi di trasporto marittimo alla conclusione dell'Uruguay Round entrano in vigore a livello di NPF contemporaneamente all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominato «accordo OMC»),

DECIDONO QUANTO SEGUE:

1. Si avviano negoziati su base spontanea, nel settore dei servizi di trasporto marittimo, nel quadro dell'accordo generale sugli scambi di servizi. Tali negoziati hanno carattere generale e si propongono l'obiettivo di definire impegni nel campo dei trasporti internazionali, dei servizi accessori e dell'accesso alle strutture portuali e del loro utilizzo, per giungere all'eliminazione delle restrizioni entro un determinato periodo.

2. Si istituisce un gruppo di negoziazione per i servizi di trasporto marittimo (Negotiating Group on Maritime Transport Services, in appresso denominato «NGMTS») per svolgere questo mandato. Il NGMTS presenta relazioni periodiche sui progressi dei suddetti negoziati.

3. I negoziati nell'ambito del NGMTS sono aperti alle Comunità europee e a tutti i governi che annunciano la loro intenzione di parteciparvi. Attualmente hanno annunciato la loro intenzione di prendere parte ai negoziati i seguenti paesi:

l'Argentina, il Canada, le Comunità europee e i loro Stati membri, la Corea, le Filippine, la Finlandia, Hong Kong, l'Indonesia, l'Islanda, la Malesia, il Messico, la Norvegia, la Nuova Zelanda, La Polonia, la Romania, Singapore, gli Stati Uniti, la Svezia, la Svizzera, la Thailandia e la Turchia.

Le ulteriori notifiche dell'intenzione di partecipare ai negoziati devono essere inviate al depositario dell'accordo OMC.

4. Il NGMTS tiene la sua prima sessione negoziale entro il 16 maggio 1994 e conclude tali negoziati e presenta una relazione finale entro il giugno 1996. La relazione finale del NGMTS prevede una data per l'applicazione dei risultati dei negoziati.

5. Fino alla conclusione dei negoziati, l'applicazione a questo settore dell'articolo II e dei paragrafi 1 e 2 dell'allegato sulle esenzioni degli obblighi a norma dell'articolo II è sospesa e non è necessario elencare le esenzioni NPF. A conclusione dei negoziati, i membri sono liberi di ampliare, modificare o ridurre eventuali impegni assunti in questo settore nel corso d'Uruguay

Round senza offrire compensazioni, in deroga alle disposizioni dell'articolo XXI dell'accordo. Al tempo stesso i membri definiscono le loro posizioni in rapporto alle esenzioni NPF in questo settore, in deroga alle disposizioni dell'allegato relativo alle esenzioni degli obblighi a norma dell'articolo II. Qualora i negoziati non dovessero concludersi positivamente, il consiglio per gli scambi di servizi deciderà se portare avanti i negoziati in conformità del presente mandato.

6. Gli eventuali impegni derivanti dai negoziati, ivi compresa la data della loro entrata in vigore, sono iscritti negli elenchi allegati all'accordo generale sugli scambi di servizi e sono soggetti a tutte le disposizioni dell'accordo.

7. A decorrere da subito e fino alla data di applicazione stabilita ai sensi del paragrafo 4, resta inteso che i partecipanti non applicano alcuna misura che incida sugli scambi di servizi di trasporto marittimo se non in risposta a misure applicate da altri paesi e al fine di mantenere o ampliare la libertà di prestazione di servizi di trasporto marittimo, né applica misure in modo tale da migliorare la propria posizione il proprio potere negoziale.

8. L'applicazione del paragrafo 7 è soggetta alla sorveglianza del NGMTS. Ciascun partecipante può attirare l'attenzione del NGMTS su qualsiasi azione o omissione che esso ritenga pertinente ai fini del rispetto del paragrafo. Le suddette notifiche si considerano sottoposte al NGMTS non appena ricevute dal segretariato.

DECISIONE SUI NEGOZIATI RELATIVI ALLE TELECOMUNICAZIONI DI BASE

I MINISTRI DECIDONO QUANTO SEGUE:

1. Si avviano negoziati su base spontanea, per conseguire una progressiva liberalizzazione degli scambi di reti e servizi di trasporto delle telecomunicazioni (in appresso denominati «telecomunicazioni di base»), nel quadro dell'accordo generale sugli scambi di servizi.

2. Senza pregiudizio per il loro esito, i negoziati hanno carattere generale e nessun settore delle telecomunicazioni di base è escluso a priori.

3. Si istituisce un gruppo di negoziazione per le telecomunicazioni di base (Negotiating Group on Basic Telecommunications, in appresso denominato «NGBT») per svolgere questo mandato. Il NGBT presenta relazioni periodiche sui progressi dei suddetti negoziati.

4. I negoziati nell'ambito del NGBT sono aperti alle Comunità europee e a tutti i governi che annunciano la loro intenzione di parteciparvi. Attualmente hanno annunciato la loro intenzione di prendere parte ai negoziati i seguenti paesi:

l'Australia, l'Austria, il Canada, il Cile, Cipro, le Comunità europee e i loro Stati membri, la Corea, la Finlandia, il Giappone, Hong Kong, il Messico, la Norvegia, la Nuova Zelanda, la Repubblica slovacca, gli Stati Uniti, la Svezia, la Svizzera e la Turchia e l'Ungheria.

Le ulteriori notifiche dell'intenzione di partecipare ai negoziati devono essere inviate al depositario dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

5. Il NGBT tiene la sua prima sessione negoziale entro il 16 maggio 1994 e conclude tali negoziati e presenta una relazione finale entro il 30 aprile 1996. La relazione finale del NGBT prevede una data per l'applicazione dei risultati dei negoziati.

6. Tutti gli impegni derivanti dai negoziati, ivi compresa la data della loro entrata in vigore, sono iscritti negli elenchi allegati all'accordo generale sugli scambi di servizi e sono soggetti a tutte le disposizioni dell'accordo.

7. A decorrere da subito e fino alla data di applicazione stabilita ai sensi del paragrafo 5, resta inteso che nessun partecipante applica alcuna misura che incida sugli scambi di telecomunicazioni di base in modo tale da migliorare la propria posizione o il proprio potere negoziale. Resta inteso che la presente disposizione non osta al perseguimento di accordi commerciali e governativi relativi alla fornitura di servizi di telecomunicazioni di base.

8. L'applicazione del paragrafo 7 è soggetta alla sorveglianza del NGBT. Ciascun partecipante può attirare l'attenzione del NGBT su qualsiasi azione o omissione che esso ritenga pertinente ai fini del rispetto del paragrafo 7. Le suddette notifiche si considerano sottoposte al NGBT non

appena ricevute dal segretariato.

DECISIONE SUI SERVIZI PROFESSIONALI

I ministri decidono di raccomandare che il consiglio per gli scambi di servizi adotti, nel corso della sua prima riunione, la decisione riportata qui di seguito.

IL CONSIGLIO PER GLI SCAMBI DI SERVIZI,

riconoscendo l'impatto delle misure regolamentari relative alle qualifiche professionali, alle normative tecniche e alle licenze sull'espansione degli scambi di servizi professionali; desiderando istituire norme multilaterali per garantire che, quando si assumono impegni specifici, le suddette misure regolamentari non costituiscano inutili ostacoli alla fornitura di servizi professionali,

DECIDE QUANTO SEGUE:

1. Il programma di lavoro previsto all'articolo VI, paragrafo 4 sulla regolamentazione interna dovrebbe essere avviato immediatamente. A tal fine si costituisce un gruppo di lavoro sui servizi professionali incaricato di effettuare uno studio e di presentare una relazione, con le opportune raccomandazioni, sulle norme necessarie per garantire che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, alle norme tecniche e agli obblighi di licenza nel settore dei servizi professionali non costituiscano inutili ostacoli agli scambi.

2. In via prioritaria, il gruppo di lavoro formula raccomandazioni per l'elaborazione di norme multilaterali nel settore della contabilità, in modo da rendere operativi gli impegni specifici. Nel formulare tali raccomandazioni, il gruppo di lavoro si concentra:

a) sulla definizione di norme multilaterali relative all'accesso al mercato onde garantire che i requisiti della regolamentazione interna i) si basino su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di prestare il servizio in questione, e ii) non siano più onerosi di quanto è necessario per garantire la qualità del servizio, in modo da favorire l'effettiva liberalizzazione dei servizi contabili;

b) sull'uso degli standard internazionali e, in questo contesto, promuove la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti definite ai sensi dell'articolo VI, paragrafo 5, lettera b), in modo da dare piena applicazione all'articolo VII, paragrafo 5;

c) sulla promozione di un'effettiva applicazione dell'articolo VI, paragrafo 6 dell'accordo, istituendo orientamenti per il riconoscimento delle qualifiche.

Nell'elaborazione delle suddette norme, il gruppo di lavoro tiene conto dell'importanza degli organismi governativi e non governativi che disciplinano i servizi professionali.

DECISIONE SULL'APPLICAZIONE E SULLA REVISIONE DELL'INTESA SULLE NORME E SULLE PROCEDURE CHE DISCIPLINANO LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

I MINISTRI,

MEMORI della decisione del 22 febbraio 1994 in base alla quale le norme e procedure esistenti del GATT 1947 in materia di risoluzione delle controversie rimangono in vigore fino alla data di entrata in vigore dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio,

INVITANO i consigli e i comitati competenti a decidere che esse rimangono in essere ai fini di dirimere le controversie per le quali sia stata presentata richiesta di consultazioni precedentemente a tale data;

INVITANO la Conferenza dei ministri ad effettuare una revisione completa delle norme e delle procedure in materia di risoluzione delle controversie nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, e a prendere una decisione in occasione della sua prima riunione successiva alla conclusione di detta revisione sull'opportunità di mantenere,

modificare o abolire le suddette norme e procedure in materia di risoluzione delle controversie.

INTESA SUGLI IMPEGNI NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI

I partecipanti all'Uruguay Round sono stati abilitati ad assumere impegni specifici in relazione ai servizi finanziari nel quadro dell'accordo generale sugli scambi di servizi (in appresso denominato «l'accordo») seguendo un'impostazione alternativa rispetto a quella contemplata dalle disposizioni della parte III dell'accordo. Si è convenuto che si poteva seguire tale impostazione restando inteso quanto segue:

- i) essa non deve contrastare con le disposizioni dell'accordo;
- ii) essa non deve pregiudicare il diritto di qualsiasi membro di iscrivere i propri impegni specifici in conformità dell'impostazione di cui alla parte III dell'accordo;
- iii) gli impegni specifici che ne derivano devono applicarsi a livello di NPF;
- iv) non si crea alcuna presunzione per quanto riguarda il grado di liberalizzazione che un membro si impegna a garantire ai sensi dell'accordo.

I membri interessati, in base ai negoziati, e fatte salve le condizioni e limitazioni eventualmente specificate, hanno iscritto impegni specifici nei loro elenchi secondo l'impostazione illustrata in appresso.

A. Clausola dello statu quo

Ogni condizione, limitazione e restrizione degli impegni sotto indicati si applica unicamente alle misure non conformi esistenti.

B. Accesso al mercato

Diritti monopolistici

1. Oltre all'articolo VIII dell'accordo, si applica la disposizione seguente:

Ciascun membro iscrive nel proprio elenco relativo ai servizi finanziari i diritti monopolistici esistenti e si sforza di eliminarli o di ridurne il campo di applicazione. In deroga al paragrafo 1, lettera b) dell'allegato sui servizi finanziari, il presente paragrafo si applica alle attività di cui al paragrafo 1, lettera b), comma iii) dell'allegato.

Servizi finanziari acquistati da enti pubblici

2. In deroga all'articolo XIII dell'accordo, ciascun membro garantisce che ai fornitori di servizi finanziari di qualsiasi altro membro stabiliti sul suo territorio sia riconosciuto il trattamento della nazione più favorita ed il trattamento nazionale per quanto riguarda l'acquisto o l'acquisizione di servizi finanziari da parte di enti pubblici del membro sul suo territorio.

Scambi transfrontalieri

3. Ciascun membro permette ai fornitori di servizi finanziari non residenti di fornire, per conto proprio, tramite intermediari o in qualità di intermediari, alle condizioni e modalità che riconoscono il trattamento nazionale, i seguenti servizi:

a) assicurazione dei rischi relativi a:

- i) trasporti marittimi, aviazione commerciale, lanci e trasporti spaziali (ivi compresi i satelliti), con assicurazioni che coprono, in tutto o in parte, le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci e ogni responsabilità connessa; e
- ii) le merci in transito internazionale;

- b) riassicurazione e retrocessione, nonché i servizi accessori all'assicurazione di cui al paragrafo 5, lettera a), comma iv) dell'allegato;

- c) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie ed elaborazione di dati finanziari, ai sensi dell'articolo 5, lettera a), comma xv) dell'allegato, servizi di consulenza e altri servizi accessori,

esclusa l'intermediazione, relativi al credito e gli altri servizi finanziari di cui al paragrafo 5, lettera a), comma xvi) dell'allegato.

4. Ciascun membro permette ai propri residenti di acquistare sul territorio di qualsiasi altro membro i servizi finanziari di cui:

- a) al paragrafo 3, lettera a);
- b) al paragrafo 3, lettera b); e
- c) al paragrafo 5, lettera a), comma v)-xvi) dell'allegato.

Presenza commerciale

5. Ciascun membro riconosce ai fornitori di servizi finanziari di qualsiasi altro membro il diritto di stabilire o di ampliare sul suo territorio, anche tramite l'acquisto di imprese esistenti, una presenza commerciale.

6. Un membro può imporre modalità, condizioni e procedure per l'autorizzazione dello stabilimento e dell'espansione di una presenza commerciale a condizione che in tal modo non si eluda l'obbligo imposto al membro ai sensi del paragrafo 5 e che tali modalità, condizioni e procedure siano compatibili con gli altri obblighi previsti dal presente accordo.

Nuovi servizi finanziari

7. Un membro permette ai fornitori di servizi finanziari di qualsiasi altro membro stabiliti sul suo territorio di offrire qualsiasi nuovo servizio finanziario sul suo territorio.

Trasmissione ed elaborazione di informazioni

8. Nessun membro adotta misure che impediscono la trasmissione di informazioni o l'elaborazione di informazioni finanziarie, ivi compresa la trasmissione di dati per via elettronica, o che, fatte salve le norme sulle importazioni conformi agli accordi internazionali, impediscono il trasferimento di apparecchiature, quando la trasmissione di informazioni, l'elaborazione di informazioni finanziarie o il trasferimento di apparecchiature in questione sono necessari per lo svolgimento della normale attività di un fornitore di servizi finanziari. Nessun elemento del presente paragrafo limita il diritto di un membro di tutelare i dati personali, la riservatezza personale e il carattere confidenziale di singole registrazioni e singoli conti, sempreché tale diritto non sia utilizzato per eludere le disposizioni dell'accordo.

Ingresso provvisorio di personale

9. a) Ciascun membro permette l'ingresso provvisorio sul suo territorio del personale di seguito specificato di un fornitore di servizi finanziari di qualsiasi altro membro che stabilisce o ha stabilito una presenza commerciale sul territorio del membro in questione:

- i) alti dirigenti che possiedono informazioni esclusive essenziali per lo stabilimento, il controllo e il funzionamento dei servizi del fornitore di servizi finanziari; e
- ii) specialisti delle attività del fornitore di servizi finanziari.

b) Ciascun membro permette, salvo disponibilità di personale qualificato sul suo territorio, l'ingresso provvisorio sul suo territorio del personale di seguito specificato legato a una presenza commerciale di un fornitore di servizi finanziari di qualsiasi altro membro:

- i) specialisti di servizi informatici, servizi di telecomunicazioni e contabilità del fornitore di servizi finanziari; e
- ii) specialisti giuridici e attuariali.

Misure non discriminatorie

10. Ciascun membro si adopera per eliminare o limitare qualsiasi significativo effetto negativo sui fornitori di servizi finanziari di qualsiasi altro membro di:

- a) misure non discriminatorie che impediscono ai fornitori di servizi finanziari di offrire, sul territorio del membro in questione, nella forma stabilita dal membro, tutti i servizi finanziari

consentiti dal membro;

b) misure non discriminatorie che limitano l'espansione delle attività dei fornitori di servizi finanziari su tutto il territorio del membro;

c) misure di un membro, quando tale membro applica le stesse misure alla fornitura dei servizi bancari e dei servizi legati ai titoli, e un fornitore di servizi finanziari di qualsiasi altro membro concentra le sue attività sulla fornitura di servizi legati ai titoli; e

d) altre misure che, pur rispettando le disposizioni dell'accordo, incidono negativamente sulla capacità dei fornitori di servizi finanziari di qualsiasi altro membro di operare, di competere o di entrare nel mercato del membro in questione;

a condizione che qualsiasi misura adottata ai sensi del presente paragrafo non istituisca ingiustificate discriminazioni ai danni dei fornitori di servizi finanziari del membro che adotta tale misura.

11. Per quanto riguarda le misure non discriminatorie di cui al paragrafo 10, lettere a) e b), un membro si sforza di non limitare o restringere l'attuale livello di opportunità di mercato, né i vantaggi di cui godono già nel complesso i fornitori di servizi finanziari di tutti gli altri membri sul territorio del membro, sempreché tale impegno non si traduca in un'ingiustificata discriminazione nei confronti dei fornitori di servizi finanziari del membro che applica dette misure.

C. Trattamento nazionale

1. A modalità e condizioni che riconoscono il trattamento nazionale, ciascun membro riconosce ai fornitori di servizi finanziari di qualsiasi altro membro stabiliti sul suo territorio l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da enti pubblici e alle strutture di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel normale svolgimento delle attività ordinarie. Il presente paragrafo non intende conferire accesso all'intervento del prestatore di ultima istanza del membro.

2. Qualora un membro richieda l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione, borsa o mercato mobiliare o a termine, istituto di compensazione o qualsiasi altra organizzazione o associazione perché i fornitori di servizi finanziari di qualsiasi altro membro possano fornire servizi finanziari a parità di condizioni con i fornitori di servizi finanziari del membro, o quando il membro accorda direttamente o indirettamente a tali entità privilegi o vantaggi nella fornitura di servizi finanziari, il membro garantisce che tali entità riconoscano il trattamento nazionale ai fornitori di servizi finanziari di qualsiasi altro membro residenti sul territorio del membro in questione.

D. Definizioni

Ai fini della presente impostazione:

1. per fornitore di servizi finanziari non residente si intende un fornitore di servizi finanziari di un membro che fornisce un servizio finanziario sul territorio di un altro membro da uno stabilimento posto sul territorio di un altro membro, indipendentemente dal fatto che detto fornitore di servizi finanziari abbia o meno una presenza commerciale sul territorio del membro in cui si fornisce il servizio finanziario;
2. per «presenza commerciale» si intende un'impresa stabilita sul territorio di un membro per la fornitura di servizi finanziari; tale espressione comprende le consociate totalmente o parzialmente controllate, le joint-venture, le società, le ditte individuali, le ditte in franchising, le filiali, le agenzie, gli uffici di rappresentanza o le altre organizzazioni;
3. per nuovo servizio finanziario si intende un servizio di carattere finanziario, ivi compresi i servizi relativi a prodotti nuovi o esistenti, o il modo in cui un prodotto viene fornito, che non è fornito da alcun fornitore di servizi finanziari sul territorio di un determinato membro, ma che è fornito sul territorio di un altro membro.

(1) Il presente elenco lascia inalterati i requisiti di notifica esistenti ai sensi degli accordi commerciali multilaterali figuranti all'allegato 1 A dell'accordo OMC o, se del caso, degli accordi commerciali plurilaterali figuranti all'allegato 4 dell'accordo OMC.

FONTE: EUR_LEX